



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali

Fallimento: ██████████ (n. 105/1999)

Giudice delegato: dott. Marco Pietricola

Curatore: dott./avv. MASSIMO MELLACINA

Il G.D., letta l'istanza trasmessa dal Curatore in data 07.10.2024 integrata/precisata il 14.10.2024 ed il 04/11/2024 (istanza 52) in ultimo giusti i provvedimenti del 10.10.2024 e del 15.10.2024 con cui si chiede autorizzarsi un ulteriore esperimento liquidatorio competitivo circa i beni staggiti ivi meglio descritti (in sintesi, beni immobili composti da appartamento a piano terra distinto in catasto al foglio 20 mapp 196, sub.1 cat. A/2, classe 1, consistenza 5,5 vani, rendita €355,06 sito in località B.go San Donato Comune di Sabaudia (LT), Via S.R. n.148 Pontina e da appartamento posto al primo piano distinto in catasto al foglio 20, mapp.159, sub.3, cat. A/2, classe 3, consistenza vani 6,5, rendita € 604,25 sito in località B.go San Donato Comune di Sabaudia (LT), Via S.R. n.148 Pontina e da capannone con destinazione magazzino/scorte, rimessa attrezzi agricoli e magazzino/deposito agricolo, di mq. 525, distinto al catasto al foglio 20, mapp.196, sub.2 cat. c/3, classe 1, rendita 2.874,08 sito in località B.go San Donato Comune di Sabaudia (LT), Via S.R. n.148 Pontina);

considerato quanto esposto;

visti gli atti allegati, ivi compreso il certificato di Cancelleria del 17.10.2024-Trib. Latina afferente il provvedimento del 21.09.2024 in tema di decadenza dell'aggiudicatario ALMA SERVICE s.r.l.s. in persona del l.r.p.t. rispetto alla vendita sfociata nell'aggiudicazione provvisoria del 25.01.2024 e/o adempimenti correlati anche ex art. 107 L.F.;

considerato che, per le vendite relative a fallimenti dichiarati in data antecedente al 16.7.2006, come quello di specie, a fronte di un orientamento (condiviso in passato da questo Tribunale) secondo in cui occorre procedere alla vendita secondo le disposizioni del

Fall. n. 105/1999-Trib. Latina

codice di procedura civile, vi è un contrapposto orientamento (allo stato sostenuto, fra gli altri, dal Tribunale di Roma) che ritiene invece applicabile l'attuale disposto dell'art. 107 L.F., con conseguente possibilità di procedere alle vendite sia con le forme delle procedure competitive di cui al primo comma dello stesso art. 107, comma, 1 L.F., sia in alternativa applicando le disposizioni del codice di procedura civile ai sensi del secondo comma della medesima disposizione;

considerato che quest'ultimo orientamento si basa sull'affermazione, non priva di fondamento, che le norme contenute nell'attuale art. 107 L.F. sono applicabili anche alle procedure fallimentari cd. "vecchio rito"; e ciò forza della disciplina transitoria contenuta nel D.lgs. 169/2007, nella quale viene espressamente stabilito che le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del medesimo Decreto legislativo trovano applicazione anche per le procedure concorsuali già pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma (l'art. 22, comma 3 di tale Decreto – che ha introdotto il testo attuale dell'art. 107 L.F. – recita infatti "*gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5 e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti*");

considerato che il contrapposto orientamento fa leva invece sul rilievo, anch'esso non trascurabile, che l'attuale l'art. 107 L.F. (che, come detto, secondo le suddette disposizioni transitorie dovrebbe trovare applicazione anche con riguardo alle procedure già pendenti) fa espressamente riferimento alle "*Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione*", programma di liquidazione di cui tuttavia non è prevista la predisposizione per le procedure relative a fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006;

considerato che, pur essendovi quindi argomenti per sostenere entrambe le tesi, depone in senso favorevole all'adozione della prima delle due la circostanza che l'adozione della procedura competitiva – consentendo al curatore una maggiore flessibilità nell'articolazione delle modalità di svolgimento della gara e di tenere quindi conto di tutte le peculiarità del caso concreto – si presenta di norma più idonea ad assicurare la migliore riuscita della vendita e quindi, in definitiva, la migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori concorsuali;

viste anche le note del Curatore del 13/09/2022 (istanza 30), del 05.09.2022, del 17/10/2022 (istanza 31), del 06/09/2023 (istanza 40), del 30/10/2023 (istanza 41), del 13/11/2023

Fall. n. 105/1999-Trib. Latina

(istanza 42), del 29.07.2024, del 30.07.2024 e del 17.09.2024 in materia per quanto di ragione;

visti anche i provvedimenti del 15.11.2023, del 19.11.2023, del 29.07.2024, del 31.07.2024-04.08.2024 e del 21.09.2024 in materia per quanto di ragione;

visto l'art. 390 CCII in tema di diritto intertemporale;

tutto ciò considerato;

P.Q.M.

- autorizza quanto richiesto dal Curatore con l'istanza di vendita/liquidazione competitiva del 07.10.2024 integrata/precisata il 14.10.2024 ed il 04/11/2024 (istanza 52) giusti i provvedimenti del 10.10.2024 e del 15.10.2024 di cui in premessa.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Latina, li 06/11/2024

Il G.D.

(dott. Marco Pietricola)